



**INTERVENTI POST-SISMA:**

**DALL'INAGIBILITA' ALLA  
RICOSTRUZIONE**

**Macerata, 30/06/2017**

# DALLA SCHEDA FAST DI NON UTILIZZABILITA' ALLA SCHEDA AEDES

La verifica Fast ("veloce") permette di sapere solo se l'edificio è:

- "agibile" o
- "non utilizzabile" da parte di chi lo abita.

In caso di **NON UTILIZZABILE...**

- Entro 15 giorni dall'ordinanza sindacale di non utilizzabilità:

## **AFFIDAMENTO AD UN TECNICO ABILITATO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DELLA SCHEDA AEDES**

- Il tecnico ha tempo **15 giorni** per consegnare la **SCHEDA AEDES (PERIZIA ASSEVERATA)**
- **Spese coperte dal contributo** per la ricostruzione.
- Il tecnico incaricato di redigere la scheda Aedes può essere diverso da quello che assumerà la progettazione e/o la direzione dei lavori

# LA CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI (art. 5, co. 1, D.L. 189/2016)

**1) INTERVENTI DI IMMEDIATA RIPARAZIONE** (danni lievi), per il rafforzamento locale:

- degli edifici residenziali;
- degli edifici produttivi;

**2) INTERVENTI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO O DI RICOSTRUZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO** (danni gravi) :

- delle abitazioni danneggiate o distrutte
- delle attività produttive danneggiate o distrutte

**3) INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE INTEGRATA** dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti.

# ADEMPIMENTI DEL CITTADINO:

## A) Scegliere il PROFESSIONISTA

incaricato di seguire la progettazione, la direzione lavori e la presentazione di tutti i documenti necessari dal punto di vista tecnico-amministrativo

## B) Scegliere l'IMPRESA

che sarà incaricata di seguire i lavori

## C) Scegliere l'ISTITUTO DI CREDITO

per l'erogazione del contributo e aprire presso l'istituto un conto corrente dedicato per tutte le transazioni economiche

# ABITAZIONI DANNEGGIATE IN CONDOMINIO:

L'assemblea condominiale dà mandato di seguire l'intervento:

- **ALL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO** in caso di condominio costituito
- **A UN RAPPRESENTANTE DEI PROPRIETARI** in caso di condominio di fatto
- **ALL'AMMINISTRATORE DI** un eventuale **CONSORZIO** appositamente costituito

## A) LA SCELTA DEL PROFESSIONISTA PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

L'incarico può essere affidato solo a professionisti iscritti all'**elenco speciale dei professionisti abilitati**:

L'elenco speciale (adottato e aggiornato dal Commissario straordinario) è disponibile presso:

- gli Uffici speciali per la ricostruzione
- online sul sito:

**<https://professionisti.sisma2016.gov.it/elenco>**

- presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione

# A) LA SCELTA DEL PROFESSIONISTA PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Tra privato e professionista si sottoscrive un **contratto** che deve essere conforme allo schema contenuto nell'**ALL. B** **ordinanza 12/2017**.

➤ Attività tecniche coperte da contributo nella misura del **10% dell'importo lavori** (al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali); l'ordinanza n.12 stabilisce inoltre in quali casi il contributo viene calcolato in misura maggiore o minore;

➤ può essere riconosciuto un **contributo aggiuntivo** per le **sole indagini o prestazioni specialistiche**, nella misura massima del **2%** (sempre al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali).

## B) LA SCELTA DELL'IMPRESA ESECUTRICE

Possono essere selezionate solo le imprese che:

- hanno presentato domanda di iscrizione all'**Anagrafe antimafia**;
- prodotto la cosiddetta **autocertificazione antimafia**;
- sono **in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali** attestati dal DURC;
- Per lavori d'importo superiore ai 150.000 euro siano in possesso dell'**attestato di qualificazione (SOA)**.

L'impresa esecutrice deve essere scelta mediante **PROCEDURA CONCORRENZIALE ALLA MIGLIORE OFFERTA** tra almeno **TRE IMPRESE**.

Gli atti, completi della procedura concorrenziale, sono allegati alla domanda di contributo per la ricostruzione.



## C) SCELTA DELL'ISTITUTO DI CREDITO

Alla concessione dei finanziamenti agevolati provvedono i soggetti autorizzati all'esercizio del credito (le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'apposito registro, consultabile sul sito internet della Banca d'Italia, siti nei **territori terremotati**).

Al cittadino è richiesto di **segnalare all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione** gli estremi del **conto corrente dedicato al progetto** che, successivamente alla presentazione della domanda, deve essere aperto presso l'istituto di credito scelto per l'erogazione del contributo.

**GLI INTERVENTI DI  
IMMEDIATA ESECUZIONE  
SUGLI EDIFICI CON DANNI LIEVI  
(ART. 8 D.L. 189/2016;  
ordinanze n.4 e n.8)**

# 1) QUALI EDIFICI RIENTRANO IN QUESTA CATEGORIA?

Rientrano in questo gruppo gli edifici che necessitano solo di interventi di immediata riparazione , che sono stati dichiarati:

- inagibili con danni lievi secondo la procedura AeDES (esito B o C)

oppure

-inutilizzabili secondo le procedure Fast

L'ordinanza n. 4/2016 all'Allegato 1 definisce per ogni tipologia edilizia (edifici in muratura, in cemento armato, a struttura portante mista) **quali danni sono classificati come lievi.**

**Sono escluse le costruzioni realizzate con interventi edilizi totalmente abusivi per i quali siano stati emessi gli ordini di demolizione.**

## 2) QUAL È IL CONTRIBUTO SPETTANTE? (Ordinanza 8 All. 1)

Il contributo è pari al **MINORE IMPORTO TRA:**

il **COSTO DELL'INTERVENTO**, calcolato con un computo metrico estimativo redatto sulla base dell'elenco prezzi unico del cratere (ordinanza n. 7); questo comprende i costi sostenuti per indagini e prove dei laboratorio, opere di pronto intervento e messa in sicurezza, opere di riparazione dei danni e rafforzamento locale delle strutture danneggiate, finiture connesse agli interventi sulle strutture, spese tecniche.

il **COSTO CONVENZIONALE** che si ottiene moltiplicando il costo parametrico stabilito dall'ordinanza a seconda della destinazione d'uso dell'edificio per la superficie complessiva dell'unità immobiliare (secondo le indicazioni dell'All. 1).

### 3) COSA SERVE PER INIZIARE I LAVORI? (Ordinanze 4 e 8)

si deve presentare all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione la

#### **COMUNICAZIONE DI AVVIO LAVORI**

e tutte le istanze inerenti e conseguenti.

La comunicazione va presentata :

➤ attraverso la piattaforma informatica operante sul sito del Commissario straordinario

### 3) COSA SERVE PER INIZIARE I LAVORI? (Ordinanze 4 e 8)

La comunicazione di avvio lavori deve contenere:

- a) la **perizia asseverata** dal tecnico incaricato che attesti il **nesso di causalità tra i danni rilevati ed eventi sismici** (con riferimento alla scheda AeDES ovvero Fast relativa all'edificio);
- b) il **progetto** degli interventi;
- c) la documentazione relativa alla scelta dell'impresa esecutrice dei lavori;
- d) autocertificazioni varie del richiedente, dell'impresa e del professionista incaricati dei lavori;
- e) eventuale polizza assicurativa stipulata prima del sisma.

Entro **trenta giorni** dall'inizio dei lavori, i soggetti interessati devono presentare l'ulteriore documentazione non allegata alla comunicazione di avvio dei lavori, necessaria al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e per il deposito del progetto strutturale.

## 4) COME SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO? (Ordinanze 4 e 8)

- Domanda di contributo **entro 60 giorni** dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori e comunque **entro e non oltre il 31 luglio 2017**, a pena di **inammissibilità** della stessa;
- **60 giorni** successivi per l'ufficio speciale per l'istruttoria e la determinazione del contributo ammissibile (comunicato attraverso la piattaforma);
- nei **10 giorni** successivi alla determinazione del contributo il vice commissario adotta il **decreto di concessione** e lo comunica, attraverso la piattaforma informatica, al richiedente, al comune, all'istituto di credito prescelto dal beneficiario e all'ufficio speciale;
- il beneficiario apre un **conto corrente dedicato** al progetto e lo comunica all'ufficio speciale.

## 5) QUANTO TEMPO C'E' PER ESEGUIRE I LAVORI? (Ordinanze 4 e 8)

I lavori, se ammessi a contributo, devono essere **ultimati entro sei mesi dalla data di concessione del contributo stesso.**

I Comuni possono autorizzare, **per giustificati motivi, la proroga del termine per non più di due mesi.**

*Se i lavori non vengono ultimati nei termini stabiliti, il Presidente della Regione procede alla revoca del contributo concesso (previa diffida ad adempiere, rivolta ai beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a trenta giorni).*